



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ACCORDO QUADRO

TRA

L'**Università degli Studi di Milano** (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 – Pec unimi@postecert.it), DiSAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Produzione, Territorio ed Agroenergia con sede in Via Celoria 2 - 20133 Milano, in persona del *Direttore*, Prof. Gian Battista Bischetti, autorizzato alla stipula del presente atto ,

Comune di Rovasenda (C.F. 80002890020 - Pec: rovasenda@cert.ruparpiemonte.it) con sede legale in Piazza Libertà n. 1 - 13040 ROVASENDA (VC), in persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto (d'ora innanzi "Comune" ovvero "Parte Contraente");

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- UNIMI-DiSAA, in base ai propri compiti istituzionali, svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo, promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- il Comune di Rovasenda intende valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del proprio territorio, in particolare della Baraggia di Rovasenda, promuovendo e realizzando attività di supporto alla ricerca e di divulgazione culturale e scientifica dei principi di tutela degli ecosistemi naturali;
- le Parti intendono stipulare tra loro un "Accordo Quadro" allo scopo di instaurare una forma duratura di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in sinergia, in particolare nell'ambito di attività di formazione e di educazione, di citizen science, di ricerche e progettazioni botanico-paesaggistiche.
- l'impossibilità di procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione tra le Parti, suggerisce di addivenire alla stipula di un atto che abbia la natura di "Accordo Quadro", rinviando la disciplina specifica delle singole attività ad apposite convenzioni attuative che verranno a costituire parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Art. 1 – Premesse

1. Le premesse di cui al presente “Accordo Quadro” costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

1. Finalità dell’accordo è quella di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le Parti, nel quale le rispettive attività di ricerca e di didattica possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

1. Le Parti contribuiranno attraverso le proprie strutture e il proprio personale alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo che saranno altresì disciplinate ai sensi dell’art. 4.

Art. 4 - Convenzioni attuative

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di apposite “Convenzioni Attuative”, nel rispetto del presente “Accordo Quadro” e della normativa vigente.

2. Le “Convenzioni Attuative” disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 – Oneri economici

1. Il presente “Accordo Quadro” non comporta trasferimenti di denaro né corrispettivi tra le Parti.
2. Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Art. 6 – Referenti

1. Per l’attuazione delle attività oggetto del presente “Accordo Quadro”, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per UNIMI-DiSAA: Prof. Prof. Ilda VAGGE, afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia;

Per Il Comune di Rovasenda: Giavara Antonella, Funzionario Responsabile dei servizi Amministrativi, finanziari e dello Sviluppo territoriale;



Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo ha durata 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.
3. Al termine dell'Accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC, entro i 6 (sei) mesi precedenti alla scadenza del presente Accordo.
2. Il recesso ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione dell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

1. I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle Parti proporzionalmente al rispettivo contributo e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra le medesime.
2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente "Accordo Quadro".

Art. 10 - Coperture assicurative

1. UNIMI-DiSAA garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati eventualmente autorizzati a svolgere le attività oggetto del presente "Accordo Quadro" presso i locali delle sedi del Comune siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.



2. Il Comune di Rovasenda garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse al presente "Accordo Quadro" presso i locali di UNIMI-DiSAA.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente "Accordo Quadro".

2. Il Comune di Rovasenda dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato da UNIMI e consultabile sul sito web dell'Ateneo.

3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente "Accordo Quadro".

Art. 13 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente "Accordo Quadro".

2. La cooperazione di cui al presente "Accordo Quadro" non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle relative convenzioni attuative di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.



2. Per il Comune, il titolare del trattamento dei dati personali è BAIETTI Gian Paolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede legale in Rovasenda 13040- Rovasenda (VC), e-mail: comune@comune.rovasenda.vc.it

3. Per UNIMI-DiSAA il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore *pro tempore*, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, all'indirizzo e-mail dpo@unimi.it

Art. 15 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente "Accordo Quadro".

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla esecuzione e alla risoluzione del presente "Accordo Quadro" sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 16 – Registrazione e spese

1. Il presente "Accordo Quadro" sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente "Accordo Quadro", stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di UNIMI giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Prot. 3439091 del 14.05.1991. UNIMI con nota scritta chiederà a Comune di Rovasenda il rimborso della quota di spettanza.

4. Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente "Accordo Quadro", lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa.

Milano – Roma, data della firma digitale

Per il Comune di Rovasenda

IL SINDACO

Baietti Gian Paolo

Per il DiSAA

Il Direttore

Prof. Gian Battista Bischetti